

REGIONE SICILIANA
FONDO PENSIONI SICILIA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



Delibera n. 39/2012

“Rimodulazione Regolamento di Organizzazione Interna del Fondo”

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000 n.10;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008 n.19;

VISTO l'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009 n.6;

VISTO il decreto presidenziale 23 dicembre 2009 n.14 “Regolamento di attuazione del comma 11 dell'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009 n.6 recante norme per l'organizzazione del fondo di quiescenza del personale della Regione Siciliana”, pubblicato sulla G.U.R.S. 8 febbraio 2010 n.6 ed in particolare l'art. 8 comma 2 lett. a) del suddetto D.P. n. 14 del 23/12/2009, ai sensi del quale il Consiglio delibera sul Regolamento di Organizzazione interna del Fondo;

VISTA la delibera n. 21 del 22/07/2011 con la quale il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensioni Sicilia ha approvato il Regolamento di Organizzazione interna del Fondo;

VISTA la legge regionale 5 aprile 2011, n.5, recante “Disposizioni per la Trasparenza, la Semplificazione, l' Efficienza, l' Informatizzazione della pubblica amministrazione, l'Agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale” ed in particolare l' art. 11 recante disposizioni in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance;

VISTO il Decreto Presidenziale 21 giugno 2012, n. 52 con il quale è stato emanato il “Regolamento attuativo dell' art. 11, comma 3, della legge regionale 5 aprile 2011, n.5, recante norme in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance” e segnatamente l' art. 17 il quale espressamente dispone che” *gli Enti di cui all'art. 1 della legge regionale*

15/05/2000 n. 10, in armonia con le disposizioni del presente regolamento, nell'esercizio della loro autonomia organizzativa adeguano con appositi provvedimenti i propri ordinamenti alle disposizioni ed ai principi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 11 della legge regionale 5/04/2011 n. 5;

VISTO il verbale n. 22 con il quale il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensioni Sicilia, nella seduta del 10/12/2012, approva la disciplina attuativa dell' art. 11, comma 3, della legge regionale 5 aprile 2011, n.5 e le conseguenti modifiche che si rendono necessarie al "Regolamento di Organizzazione interna di cui alla precitata delibera n. 21 del 22/07/2011;

VISTA la delibera n. 36 del 10/12/2012 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato la "Disciplina in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della Performance";

RITENUTO necessario rimodulare il "Regolamento di Organizzazione interna" approvato con delibera n. 21 del 22/07/2012 adeguandolo alle disposizioni di cui alla suddetta "Disciplina in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della Performance";

D E L I B E R A

Articolo 1

Per i motivi esposti in premessa, di rimodulare il Regolamento Interno di Organizzazione del Fondo Pensioni Sicilia, che costituisce parte integrante della presente delibera, adeguandolo alle disposizioni della "Disciplina in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della Performance", approvato con delibera n. 36 del 10/12/2012.

Il presente regolamento sostituisce il Regolamento interno di Organizzazione del Fondo approvato con delibera n. 21 del 22 luglio 2012.

Articolo 2

Il presente provvedimento sarà trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica - Servizio 3° - Vigilanza sul Fondo, nonché alle Strutture intermedie ed agli Organi del Fondo, ivi compreso il Garante per l'erogazione delle prestazioni del Fondo.

Palermo, 10 dicembre 2012

IL PRESIDENTE
(Dott. Fulvio Bellomo)

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE INTERNA DEL FONDO PENSIONI SICILIA

TITOLO I Principi generali

ART. 1 Linee fondamentali di organizzazione

1. Il presente regolamento, previsto dall'art. 8 comma 2 lett. a) del D.P.R.S. n. 14 del 23/12/2009, definisce le linee fondamentali di organizzazione degli uffici del Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita del personale regionale – Fondo Pensioni Sicilia – di seguito denominato “Fondo”; individua le modalità di organizzazione degli uffici e delle Strutture Intermedie, disciplina le modalità di conferimento della titolarità dei medesimi.

2. Nell'organizzazione degli uffici, il presente regolamento, nonché tutti gli atti di ulteriore organizzazione degli uffici e del lavoro, rispettano i seguenti principi di carattere generale:

- snellimento dell'attività amministrativa attraverso la semplificazione dei procedimenti e garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, ai sensi della normativa vigente, con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla L.R. 5/4/2011 n. 5;
- distinzione tra compiti di indirizzo politico – amministrativo e compiti di gestione;
- funzionalità complessiva del Fondo rispetto ai compiti e programmi di attività nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia, ed economicità attraverso lo sviluppo delle risorse umane e tecnologiche;
- integrazione e collegamenti dell'attività delle strutture intermedie, anche promuovendo l'interconnessione con l'utenza mediante sistemi informatici.

ART. 2 SEDE DEL FONDO

- 1 Il Fondo ha sede in Palermo, come previsto dall'art. 3 del D.P.R.S. n. 14 del 23/12/2009.
- 2 Possono essere, comunque, attivate sedi decentrate, a livello provinciale, atteso che i soggetti amministrati dal Fondo risiedono ordinariamente in tutto il territorio regionale.

ART. 3 FUNZIONI DI INDIRIZZO

Ferme restando le competenze di indirizzo politico degli organi di governo regionale, è intestata al Consiglio di Amministrazione e al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza sul Fondo, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, l'attività di indirizzo e l'adozione degli atti amministrativi aventi contenuto generale, così come individuati dalla normativa vigente, con espresso riferimento, rispettivamente, all'art. 8 ed all'art. 9 del Regolamento approvato con D.P.R.S. n. 14 del 23/12/2009.

ART. 4
LA DIRIGENZA

1 Fatte salve le attribuzioni assegnate dalla normativa vigente alla competenza del Direttore del Fondo, ai Dirigenti, nell'ambito delle strutture intermedie cui sono preposti, spetta l'esercizio dell'attività amministrativa e della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.

2 La Dirigenza è responsabile dei relativi risultati, sulla base e nei limiti delle attribuzioni specificate dalla Legge Regionale n. 10 del 15/05/2000 e successive modifiche ed integrazioni, da specifiche disposizioni di legge e contrattuali e dalle presenti disposizioni.

ART. 5
PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI E DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

1 Il Fondo, nell'organizzazione degli uffici e del lavoro, garantisce la realizzazione della migliore utilizzazione delle risorse umane, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, nonché le pari opportunità ai lavoratori ed alle lavoratrici.

2 Nella adozione degli atti di organizzazione degli uffici e del lavoro di cui al comma 1 è garantito il rispetto degli istituti di partecipazione anche con riferimento agli atti aventi riflesso sul rapporto di lavoro, nonché la piena valorizzazione del sistema dei rapporti sindacali, così come disciplinati dai contratti collettivi.

3

ART. 6
GLI ORGANI

- 1 Ai sensi dell'art.6 del Regolamento di cui al D.P.R.S. del 23/12/2009 n. 14, sono Organi del Fondo:
- a. il Presidente;
 - b. il Consiglio di Amministrazione;
 - c. il Consiglio di indirizzo e vigilanza;
 - d. il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - e. il Direttore.

2 E' altresì previsto, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R.S. n. 14/2009, il Garante per l'erogazione delle prestazioni del Fondo.

ART. 7
IL PRESIDENTE

- 1 Il Presidente, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R.S. n. 14 del 23/12/2009, svolge i seguenti compiti:
 - a. ha la legale rappresentanza del Fondo;
 - b. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
 - c. può assistere alle sedute del Consiglio di indirizzo e vigilanza;
 - d. sottoscrive convenzioni, contratti o accordi occorrenti per l'attuazione delle finalità dell'Ente ed ogni altro atto con il quale si dispongono spese a carico del Fondo;
 - e. vigila sul funzionamento dei servizi del Fondo;
 - f. può, nei limiti imposti dalla legislazione vigente e nell'ambito dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, delegare, per il caso di assenza o impedimento, e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti, la rappresentanza legale dell'Istituto ad un membro del Consiglio di Amministrazione, al Direttore, ai Dirigenti preposti alle strutture intermedie del Fondo;
 - g. può disporre, anche su proposta del Direttore, in caso di assoluta urgenza che non consenta una convocazione del Consiglio di Amministrazione in tempo utile per evitare un pregiudizio all'Ente, l'adozione di provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo l'obbligo di presentarli per la ratifica al Consiglio stesso nella prima seduta utile;
 - h. convoca il Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o quando ne facciano richiesta motivata entrambi i consiglieri o il Direttore del Fondo, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti indicati nella richiesta medesima;
 - i. conclude il procedimento di valutazione della Dirigenza, su proposta del Direttore del Fondo;
 - j. adotta la Relazione annuale sulla Performance.

- 3 Il Presidente, in particolare, svolge le seguenti funzioni:
 - a. predispone l'ordine del giorno degli argomenti da sottoporre al Consiglio dandone comunicazione all'Assessore Regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica, nonché al Servizio di Vigilanza sul Fondo presso il Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica; ne dà altresì comunicazione al Presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza e/o al Garante per l'erogazione delle prestazioni del Fondo, qualora debbano essere trattate tematiche che abbiano influenza con le rispettive competenze.
 - b. firma le delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione;
 - c. in caso di vacanza dell'Ufficio del Direttore, convoca il Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni per le proposte di competenza;
 - d. firma il contratto individuale di lavoro del Direttore del Fondo;
 - e. individua, su proposta del Direttore, i Dirigenti da proporre alle Strutture intermedie, sulla base dei criteri generali fissati dal Consiglio di Amministrazione;
 - f. assicura il raccordo tra gli Organi del Fondo,

- g. cura i rapporti del Fondo con gli organi istituzionali nazionali e regionali, nonché con tutti gli Enti pubblici e privati che svolgono funzioni rilevanti per il Fondo, in conformità alle linee generali stabilite dagli Organi competenti;
- h. propone al Consiglio di Amministrazione, la nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione e stipula il relativo contratto di prestazione professionale.

ART. 8

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1 Il Consiglio di Amministrazione, oltre ai compiti previsti dall'art. 8 del Regolamento approvato con D.P.R.S. n. 14 del 23/12/2009, svolge i seguenti compiti:

- nomina nella seduta di insediamento il Vice-Presidente;
- può esprimere indicazioni generali operative per la funzionalità del Fondo;
- prende atto dell'individuazione dei Dirigenti da proporre alle strutture Intermedie del Fondo, sulla base dei criteri generali precedentemente adottati, determinando il trattamento economico accessorio collegato al livello di responsabilità attribuito, al fine della stipula del relativo contratto individuale;
- prende atto della stipula e della cessazione del contratto individuale di lavoro della Dirigenza;
- delibera, su proposta del Direttore, relativamente all'eventuale costituzione di parte civile del Fondo nei procedimenti penali;
- delibera, sulla scorta dell'effettivo e comprovato fabbisogno del Fondo, in relazione alle esigenze gestionali identificate, l'organigramma ed il funzionigramma, nonché loro eventuali rimodulazioni;
- delibera, previa ricognizione del fabbisogno per il funzionamento dell'ente, il piano annuale degli acquisti;
- delibera, nelle more dell'approvazione definitiva del bilancio annuale di previsione, sulla richiesta di autorizzazione all'esercizio provvisorio in dodicesimi al fine di consentire all'ente di aver una immediata operatività finanziaria;
- prende atto dei provvedimenti di nomina degli organi del Fondo;
- adotta, su proposta del Direttore, il Piano Triennale della Performance;
- nomina, su proposta del Presidente, l'Organismo Indipendente di Valutazione;
- svolge attività di controllo strategico;
- prende atto delle risultanze dei procedimenti valutativi dei dirigenti preposti alle strutture intermedie del Fondo;
- esercita ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri organi del Fondo;

4 In caso di vacanza dell'ufficio di Direttore, il Consiglio di Amministrazione si riunisce entro il termine di trenta giorni per formulare le proposte di competenza.

ART. 9
CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA

1 Il Consiglio di indirizzo e Vigilanza sul Fondo esercita le funzioni di cui all'art. 9, comma 2, del Regolamento approvato con D.P.R.S. n. 14 del 23/12/2009.

2 Il Presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, può partecipare a singole sedute del Consiglio di Amministrazione nelle quali vengono trattate tematiche che abbiano refluenza con le competenze dell'Organo Collegiale che presiede, su convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, esprimendo, su dette problematiche, il proprio parere .

3 Il Consiglio adotta un proprio Regolamento interno per disciplinare il proprio funzionamento.

ART. 10
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1 Al Collegio dei Revisori dei Conti è demandato il controllo della regolarità amministrativa e contabile del Fondo Pensioni Sicilia, ai sensi dell'art.10 del D.P.R.S. n. 14 del 23/12/2009.

2 Il Collegio dei Revisori dei Conti adotta un proprio Regolamento interno per disciplinare il proprio funzionamento.

3 La disciplina relativa all'attività di controllo e vigilanza sulla gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali è contenuta nel Regolamento di Contabilità del Fondo.

ART. 11
IL DIRETTORE

1 Ai sensi dell'art. 11 comma 2 del Regolamento di cui al D.P.R.S. n. 14 del 23/12/2009, svolge i seguenti compiti:

- partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di Amministrazione e può assistere a quelle del Consiglio di Vigilanza;
- ha la responsabilità dell'attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi, secondo gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza;
- sovrintende al personale e all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico- amministrativo;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni di tutti gli organi collegiali, assicurando altresì la tempestiva esecuzione delle notificazioni, comunicazioni e pubblicazioni prescritte.

2 Il Direttore del Fondo svolge, altresì, in quanto compatibili, le funzioni di cui all'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000 ed in particolare:

- formula proposte ed esprime pareri agli organi del Fondo nelle materie di competenza;
- cura l'attuazione delle direttive generali definite dal Presidente della Regione e dal Presidente del Fondo;
- attribuisce ai Dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni, definisce, di concerto con il Presidente, gli obiettivi che i Dirigenti devono perseguire e ripartisce agli stessi le

necessarie risorse umane , finanziarie e materiali , in relazione a quelle attribuite dal Consiglio di Amministrazione, sentiti i Dirigenti medesimi;

- adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale ;
- adotta gli atti ed i provvedimenti amministrativi, con particolare riguardo a quelli di valenza generale;
- esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, rientranti nella competenza dei propri uffici;
- dirige, coordina e controlla l'attività dei Dirigenti e dei Responsabili dei procedimenti amministrativi anche con potere sostitutivo in caso di inerzia con proposta di adozione nei confronti dei Responsabili delle misure previste dal comma 3 dell'art.10 della Legge Regionale n.10 del 15 maggio 2000;
- richiede pareri agli organi consultivi e risponde agli organi di controllo ;
- decide sui ricorsi gerarchici contro gli atti ed provvedimenti amministrativi non definitivi dei Dirigenti.

3 Il Direttore del Fondo esercita, inoltre, funzioni di raccordo tra gli altri Organi del Fondo e la Dirigenza, garantendo unità organizzativa e di indirizzo, ed in particolare:

- propone al Presidente in caso di assoluta urgenza che non consenta una convocazione del Consiglio di Amministrazione in tempo utile ad evitare un pregiudizio per l'Ente, l'adozione di provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione da ratificare nella prima seduta utile;
- convoca e presiede, ordinariamente tre volte, l'anno la conferenza dei Dirigenti nelle materie di rilevanza dell'attività del Fondo;
- verifica l'andamento dell'attività del Fondo attraverso le procedure del controllo di gestione. Nonché avvalendosi dei dati acquisiti dallo staff dell'O.I.V., adottando provvedimenti correttivi in caso di accertata criticità ;
- propone al Consiglio di Amministrazione l'adozione degli atti regolamentari;
- sottoscrive i contratti individuali con i Dirigenti;
- propone al Consiglio di Amministrazione il Piano Triennale della Performance, elaborato sulla base delle proposte dei Dirigenti delle Strutture del Fondo;
- propone, in prima istanza, al Presidente del Fondo le risultanze del procedimento di valutazione dei Dirigenti;
- promuove la semplificazione amministrativa relativamente all'organizzazione degli uffici e del lavoro e alle procedure, secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione e di intesa con i dirigenti preposti alle strutture intermedie, nel rispetto della vigente normativa.

ART. 12

GARANTE PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

1 Il Garante per l'erogazione delle prestazioni svolge i compiti previsti dall'art. 12 del D.P.R.S. n. 14/2009.

2 Il Garante può partecipare a singole sedute del Consiglio di Amministrazione nelle quali vengono trattate tematiche afferenti alle proprie competenze, su convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, esprimendo, su dette problematiche, il proprio parere.

3 Può fare richiesta di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione del Fondo con riferimento a problematiche afferenti le proprie competenze, che rivestono carattere generale e che possono avere refluenze sull'attività complessiva dell'Ente, così, su invito dello stesso Consiglio può esprimere il proprio parere su dette problematiche.

ART. 13

ATTIVITA' DI SUPPORTO COLLABORAZIONE E STAFF DEGLI ORGANI

1 L'attività di diretta collaborazione e di segreteria per gli Organi del Fondo, nonché per il Garante per l'erogazione delle prestazioni, ad eccezione del Collegio dei Revisori dei Conti, è assicurata dall'Area "Affari Generali" che svolge, altresì, funzione di supporto e di raccordo tra gli Organi e le strutture intermedie del Fondo.

2 Le attività correlate alla pianificazione strategica vengono assicurate con il supporto del Servizio "Bilancio, Programmazione e Ragioneria", che garantisce altresì l'attività di diretta collaborazione e di segreteria del Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 14

CONFERENZA DEI DIRIGENTI

1 La conferenza dei Dirigenti preposti alle strutture intermedie è convocata dal Direttore del Fondo e si riunisce, ordinariamente, tre volte l'anno per la trattazione di materie di rilevanza generale per l'attività dell'Ente.

2 L'indizione della Conferenza può essere motivatamente richiesta da almeno due dirigenti; in tal caso la stessa viene convocata dal direttore nei 30 giorni successivi.

3 Alla Conferenza dei Dirigenti può intervenire il Presidente per la trattazione di specifiche tematiche che possano rivestire particolare rilevanza.

ART. 15

CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI

1 Gli incarichi dirigenziali delle strutture intermedie del Fondo sono conferiti secondo le modalità previste dall'art. 9 della Legge Regionale n. 10 del 15 maggio 2000, e successive modifiche ed integrazioni, nonché dall'art. 36 del vigente C.C.R.L. della Dirigenza .

2 A tal fine il Consiglio di Amministrazione individua preventivamente i criteri generali di conferimento degli incarichi e di pesatura delle strutture intermedie del Fondo, previo confronto con le organizzazioni sindacali di categoria, applicando il sistema della pesatura alle strutture previste dal funzionigramma.

3 Nell'individuazione della titolarità degli incarichi dirigenziali si tiene conto delle attitudini e della capacità professionale dei Dirigenti, con riferimento alle attività espletate in precedenza, cercando di rispettare, ove possibile, la compatibilità tra il percorso professionale e l'incarico da attribuire.

4 Sulla scorta dei criteri preventivamente fissati dal C.d.A., il Presidente, su proposta del Direttore, individua i Dirigenti da proporre alle Strutture intermedie. Presidente e Direttore, congiuntamente,

conferiscono l'incarico che, previa accettazione del Dirigente interessato, viene comunicato al C.d.A. per la presa d'atto. Con provvedimento del Direttore del Fondo viene approvato il contratto individuale di lavoro sottoscritto tra il Direttore e il Dirigente preposto alla struttura intermedia del Fondo.

5 Per la durata dell'incarico si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, comma 2, della L.R. 10/2000 e successive modifiche ed integrazioni, salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di collocamento in quiescenza del personale regionale.

6 Nel contratto sono indicati l'oggetto dell'incarico, la durata, gli obiettivi da conseguire ed il trattamento economico accessorio, secondo le disposizioni del vigente C.C.R.L. per l'Area della Dirigenza.

ART. 16

FUNZIONE DEI DIRIGENTI

1 I Dirigenti preposti alle strutture intermedie del Fondo esercitano le funzioni di cui all'art. 8 della Legge Regionale n. 10 del 15 maggio 2000, ed in particolare svolgono i seguenti compiti:

- svolgono le attività istituzionali delle strutture cui sono preposti adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi;
- possono svolgere ulteriori funzioni loro delegate dal Direttore nei settori afferenti le materie di competenza delle strutture cui sono preposti o comunque in ambiti trasversali;
- formulano proposte ed esprimono pareri al Direttore del Fondo nelle materie di propria competenza;
- dirigono, coordinano e controllano l'attività dell'ufficio cui sono preposti;
- gestiscono il personale e le risorse strumentali assegnate ai loro uffici;
- valutano l'attività del personale loro assegnato.

ART. 17

LA RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE

1 Ai sensi di quanto previsto dall'art. n. 10 della L.R. 15 maggio 2000 n. 10 e dall'art. 2 della L.R. 5 aprile 2011 n. 5, ferma restando la responsabilità penale, civile ed amministrativa, i Dirigenti sono responsabili:

- dei risultati dell'attività svolta dalle strutture cui sono preposti;
- della realizzazione degli obiettivi loro assegnati in coerenza con gli obiettivi strategici previsti dalla Direttiva Generale di Amministrazione nonché degli obiettivi operativi loro assegnati;
- delle decisioni organizzative e della gestione del personale loro assegnato;
- dell'osservanza delle norme sul procedimento amministrativo e del rispetto dei termini stabiliti dalla vigente normativa per l'adozione dei relativi provvedimenti;
- di organizzare la propria presenza e servizio di intesa con il vertice della Struttura, assicurando una presenza ordinaria di 36 ore settimanali, nonché una congrua presenza pomeridiana.

2 L'accertamento negativo dei risultati sulle prestazioni operative e sul comportamento organizzativo, effettuato con il sistema dei controlli interni di cui all'art. 39 del vigente C.C.R.L. dell'Area della Dirigenza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del D.L.vo n. 286/99 (recepito con l'art. 3 comma 4

della L.R. n. 10/2000) e dall'art. 10 della L.R. n.10/2000, comportano la revoca dell'incarico e l'applicazione delle disposizioni di cui agli art. 40 e 41 del vigente C.C.R.L. per l'Area della Dirigenza.

3 In caso di grave inosservanza delle direttive impartite o di ripetuta valutazione negativa, il Dirigente, previa contestazione e contraddittorio, può essere escluso dal conferimento di ulteriori incarichi di livello dirigenziale corrispondente a quello revocato per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto previsto dall'art. 52 del vigente C.C.R.L. dell'Area della Dirigenza per le ipotesi di recesso dal rapporto di lavoro.

ART. 18

I CONTROLLI

Il Sistema dei controlli interni del Fondo Pensioni Sicilia, in conformità ai principi generali enunciati dal D. L.vo 30/07/99 n. 286, come applicabile nella Regione Siciliana in virtù della L.R. 15/05/2000 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, si attua mediante:

- il Procedimento di valutazione della Dirigenza
- il Controllo di regolarità amministrativa e contabile
- il Controllo di gestione
- l'attività di controllo strategico

ART. 19

VALUTAZIONE DELLA DIRIGENZA

1 Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 della L.R. 15/05/2000 n. 10, l'attività dei Dirigenti del Fondo è sottoposta a valutazione annuale diretta a verificare il livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati e la professionalità dimostrata nel periodo di riferimento, secondo i principi dell'art. 39 del C.C.R.L. della Dirigenza.

2 Per l'attività di valutazione della Dirigenza del Fondo si fa riferimento alle procedure ed ai principi previsti dalla normativa vigente per i Dirigenti dell'Amministrazione Regionale. Con delibera del Consiglio di Amministrazione vengono recepiti i criteri di valutazione applicati ai Dirigenti dell'Amministrazione Regionale.

3 Le funzioni di misurazione e valutazione della performance del Direttore del Fondo Pensioni Sicilia sono svolte dall'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) il quale propone al Presidente del Fondo la valutazione annuale del Direttore e l'attribuzione allo stesso dell'indennità di risultato.

4 La valutazione dei Dirigenti, su proposta del Direttore, il quale può avvalersi, per l'attività istruttoria, di uno staff di valutazione, è determinata, in seconda istanza, congiuntamente dal Direttore e dal Presidente del Fondo. Le risultanze della valutazione dei Dirigenti sono comunicate al Consiglio di Amministrazione per la presa d'atto.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 39 del C.C.R.L. della Dirigenza.

5 Conclusa l'attività di valutazione, le risultanze della stessa vengono notificate agli interessati e trasmesse, per gli adempimenti consequenziali, al competente Ufficio del Personale.

ART. 20
CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

1 Il Controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, di competenza del Collegio dei revisori dei Conti, organo previsto dall'art. 10 del Regolamento approvato con D.P.R.S. 23/12/2009 n. 14, è diretto a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

2 Per quanto concerne la disciplina dell'attività di controllo e vigilanza sulla regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali si rinvia al Regolamento di Contabilità del Fondo.

ART. 21
CONTROLLO DI GESTIONE

1 Il Controllo di gestione del Fondo verifica l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa del Fondo Pensioni Sicilia mediante il monitoraggio dello stato di avanzamento e di completamento degli obiettivi e delle attività di maggior rilievo.

2 In particolare sono oggetto di monitoraggio e di valutazione le attività istituzionali del Fondo aventi maggiore rilevanza. Con riferimento a dette attività il controllo di gestione analizza le singole azioni in cui le stesse vengono scomposte, la loro articolazione in prodotti al fine di verificarne il livello di efficacia e di efficienza e potere eventualmente intervenire mediante tempestivi provvedimenti correttivi e di riprogrammazione.

3 Il Fondo Pensioni Sicilia si uniforma ai principi del "Controllo di Gestione" dell'Amministrazione Regionale e pertanto allo stesso si applicano, in quanto compatibili, le procedure adottate per gli uffici regionali.

ART. 22
CONTROLLO STRATEGICO

1 L'attività di controllo strategico verifica la corrispondenza tra gli atti di indirizzo politico e amministrativo aventi contenuto generale e le attività di gestione amministrativa del Fondo.

2 IL Piano Triennale della Performance, adottato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore del Fondo, coerentemente con la direttiva annuale del Presidente della Regione di indirizzo per la programmazione strategica e la formulazione di direttive generali per l'attività amministrativa, individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici, nonché gli obiettivi operativi che il Presidente del Fondo assegna al Direttore, il quale a sua volta li attribuisce razione materiae ai Dirigenti preposti alle strutture intermedie.

3 Attraverso il controllo strategico viene verificata la congruenza e gli eventuali scostamenti tra gli obiettivi strategici, gli obiettivi operativi del Fondo e l'attività di gestione amministrativa svolta, nonché l'identificazione di eventuali fattori ostativi e dei possibili rimedi, predisponendo appositi reports sulle risultanze.

4 La struttura intermedia che assicura l'attività relativa al controllo strategico è il Servizio "Bilancio, Programmazione e Ragioneria", che riferisce al Consiglio di Amministrazione.

NORMA FINALE

Per quanto non previsto e disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni contenute nella L. R. n.6 del 14 maggio 2009, nel Regolamento di attuazione del comma 11 dell'art. 15 della citata L.R. n. 6/2009 approvato con D.P.R.S. 23/12/2009 n. 14 e nella L.R. n. 10 del 15/05/2000, nonché, in quanto compatibili, le norme statali e regionali in materia di enti pubblici non economici che gestiscono forme di previdenza obbligatoria.